

Statuto della "FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS"

Art. 1 - Denominazione

È costituita la fondazione denominata: "FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS".

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita per una durata illimitata.

Per il migliore perseguimento delle proprie finalità la Fondazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Monterotondo (RM), presso il Comune di Monterotondo, Piazza Marconi, n. 4; potrà operare anche in Roma, nei locali messi a disposizione dalla Provincia di Roma.

Le finalità della Fondazione si possono esplicitare: in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e all'estero, e si potranno istituire sedi secondarie e filiali anche all'estero.

Art. 3 - Motivazione

Angelo Frammartino ha lasciato un ricordo ed un messaggio di pace tra tutti gli amici e le persone che lo hanno conosciuto. La condivisione delle sue idee, la commozione, la solidarietà, le testimonianze e l'affetto di tutti, raramente gridato ma spesso silenzioso e discreto, come quello testimoniato da tutte le autorità civili e religiose, hanno immediatamente maturato la consapevolezza che il lavoro di Angelo, come quello di tantissimi altri giovani, silenzioso e lontano dalla pubblicità, debba essere portato avanti. Il suo impegno sociale, la sua scelta per la pace, la solidarietà e i diritti, sono le eredità che la Fondazione assume come proprie, per diffonderle e per promuoverle a valori assoluti, per tutti e di tutti.

Art. 4 – Finalità

La Fondazione opera nel settore della beneficenza, dell'istruzione, dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolar modo nei confronti dei giovani che vivono in situazioni di grave disagio a causa di conflitti, di guerre, di discriminazione e di marginalità.

La Fondazione si propone di promuovere e realizzare ogni azione ed iniziativa rivolta al miglioramento della qualità della vita diffondendo i principi di solidarietà tra persone e popoli di culture diverse, contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto delle differenti identità culturali.

Ai fini del perseguimento delle attività istituzionali, per il superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, la Fondazione potrà altresì esercitare attività direttamente connesse a quelle istituzionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5° del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, quali:

- promuovere i principi ed i valori della pace, della solidarietà, della convivenza, della giustizia, dell'etica nei comportamenti sociali, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana e delle comunità, con particolare attenzione ai giovani, attraverso anche un'azione che possa valorizzare il confronto sociale ed interculturale fra i popoli, nel pieno rispetto delle tradizioni e delle diversità;
- operare per la promozione di una consapevole e responsabile partecipazione della persona alla società civile, favorendo sia l'operato individuale che le forme di aggregazione e di cooperazione, anche nella realtà locale, attraverso attività di sensibilizzazione, organizzando e favorendo riunioni, convegni, progetti ed ogni altra iniziativa idonea, promuovendo l'intesa e la cooperazione con altre organizzazioni od enti, italiani e stranieri. La Fondazione inoltre promuove attività di studio e di approfondimento concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, in linea ai temi formativi e culturali della propria attività. Le attività, i programmi, i progetti e le iniziative, promosse dalla Fondazione, dovranno essere diretta espressione dell'interesse

dei soggetti fondatori a favore della formazione e della crescita culturale, civile e sociale.

Attraverso attività di formazione, istruzione, tutela dei diritti civili, beneficenza, la Fondazione persegue il miglioramento della coscienza sociale responsabile e solidale, tra uomini e donne, tra comunità, al servizio delle difficoltà altrui, per la piena valorizzazione dei principi della non-violenza, del rispetto dell'altro e della solidarietà come strumenti attivi di pratica quotidiana per coltivare, promuovere e mantenere la pace, per prevenire o ricomporre i conflitti con il dialogo e con l'esercizio della giustizia e del diritto, senza discriminazioni e disuguaglianze di razza, sesso e religione.

La Fondazione potrà pertanto, ad esempio: sostenere e partecipare a programmi, progetti ed iniziative di dialogo e di soluzione pacifica dei conflitti; promuovere iniziative di educazione alla pace e alla legalità, ai diritti umani, alla convivenza pacifica, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro ed ogni altra iniziativa, anche editoriale, artistica, sportiva, rispondente alle finalità istituzionali; promuovere ed appoggiare programmi di sostegno per estendere il diritto allo studio e l'affermazione della personalità di quei giovani che vivono in situazioni di grave disagio, di conflitti, di guerre e di marginalità; promuovere e sostenere studi, ricerche ed esperienze di interscambio tra giovani di diversa provenienza (religiosa, culturale, sociale, geografica, ecc.) con il fine principale di sviluppare la cultura della non-violenza nella risoluzione dei conflitti.

Nel perseguimento dei propri fini, conformemente all'art. 10 primo comma lettere a) e b) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, in particolare per le attività di: beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, la Fondazione opererà sia in modo diretto, attraverso l'impiego delle proprie risorse ed il lavoro volontario dei suoi aderenti, sia attraverso accordi e convenzioni con altri enti, istituzioni od associazioni, per la realizzazione di progetti ed azioni specifiche, sia in sede nazionale che internazionale.

Ai sensi dell'art. 10 primo comma lettera c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 la Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle rispondenti a fini di solidarietà sociale e sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per le finalità di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 1 della legge 64 del 2001, salvo altre, la Fondazione potrà partecipare a progetti di servizio civile nazionale ed internazionale.

Art. 5 - Prime attività della Fondazione

Fin dalla sua costituzione e senza necessità di ulteriori delibere degli organi direttivi la Fondazione sarà impegnata nei seguenti settori:

- attività di beneficenza a favore dei bambini e dei giovani di Gerusalemme Est;
- promozione e sostegno di programmi scolastici orientati alla "educazione alla pace";
- progetto di tutela dei diritti civili "Integrazione Famiglia";
- partecipazione al progetto "Casa della pace" con sede a Monterotondo (spazio di accoglienza, di dialogo e di confronto per gruppi, associazioni e movimenti impegnati in finalità consone a quelle della Fondazione) per la formazione dei giovani e dell'associazionismo giovanile;
- convegni ed altre iniziative rivolte ai giovani per rafforzare il loro percorso formativo, per la promozione e tutela dei diritti civili, in ambito nazionale ed internazionale, a partire dal sostegno ad iniziative di dialogo e confronto per il processo di pace tra Israele e Palestina;
- borse di studio e sostegno ai giovani che si sono distinti per iniziative di solidarietà e pace;
- formazione rivolta ai giovani sui temi della pace, dei diritti, della giustizia sociale;
- sostegno e promozione di scambi culturali tra giovani di paesi e culture diverse.

Art. 6 – Fondatori, Aderenti e Sostenitori Benemeriti

La Fondazione è promossa dalla famiglia di Angelo, dall'Associazione Amici di Angelo Frammartino, dai Comuni di Caulonia (RC), Monterotondo (RM), Roma, Sora (FR), Vinci (FI), Ceccano (FR), dalla Provincia di Milano, dalla Provincia di Frosinone, dalla Provincia di Roma, dalla Regione Calabria, dalla Regione Lazio, dall'ARCI Nazionale, dall'ANPI Monterotondo (RM). Saranno considerati fondatori gli enti e persone che interverranno

all'atto costitutivo e le persone od enti che, condividendo le motivazioni ed i valori della Fondazione, avranno fatto pervenire la loro adesione ed il loro contributo economico prima dell'atto di costituzione od entro il 31 dicembre 2007.

Dopo la costituzione della Fondazione, in base ai criteri e modalità stabiliti dagli organi statutari, potranno essere iscritti come Aderenti:

- le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, o gli enti comunque costituiti che, condividendo le finalità della Fondazione, effettuino conferimenti di beni o servizi od in denaro, annuali o pluriennali, definendo il loro impegno per un periodo di tempo stabilito. La qualifica di Aderente è attribuita per tutto il periodo per il quale il contributo è stato corrisposto.

Saranno considerati Sostenitori Benemeriti:

- le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con un contributo straordinario, accettato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre risorse impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Aderenti e Sostenitori Benemeriti;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, espressamente destinati, dai conferenti o dal Consiglio di amministrazione, ad incrementare il patrimonio;
- c) dalle somme prelevate dai redditi o proventi che il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
- d) dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi in uso;
- e) in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad enti pubblici o privati di scopo conforme, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate dai disponenti o dal Consiglio di amministrazione al fondo di dotazione;
- c) Da eventuali altri contributi dello Stato, di enti territoriali o di altri enti che non siano espressamente destinati dai disponenti o dal Consiglio di amministrazione al fondo di dotazione;
- d) Dai contributi dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori Benemeriti che non siano espressamente destinati dai disponenti o dal Consiglio di amministrazione al fondo di dotazione.

In caso di liquidazione della fondazione, il residuo fondo di gestione verrà aggiunto al patrimonio netto e devoluto con esso ad enti pubblici o privati di scopo conforme, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.

Il bilancio economico di previsione ed il conto consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori, sono trasmessi a tutti i Fondatori, Aderenti o Sostenitori Benemeriti che ne facciano richiesta.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività e comunque esclusivamente per gli scopi istituzionali.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea
- Il Presidente e/o il/i Vicepresidente/i;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Comitato esecutivo;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Presidente onorario;
- Il Comitato d'onore;
- Il Comitato scientifico;
- Il Direttore scientifico.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai Fondatori, dai Sostenitori Benemeriti e dagli Aderenti in regola con i versamenti, dal Presidente e dai Rappresentanti della famiglia di Angelo in seno al Consiglio di amministrazione e dai Consiglieri. Gli enti che designano di diritto un Consigliere sono da esso rappresentati in seno all'Assemblea, con un solo voto. Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno, nel primo quadrimestre, ed inoltre può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente quando lo giudichi opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri ed ha le seguenti competenze:

- esprimere pareri non vincolanti sulle direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- fornire al Consiglio di amministrazione un parere non vincolante sul bilancio di previsione e conto consuntivo o su modifiche dello Statuto;
- esprimere pronunciamenti sui temi sottoposti dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo;

- deliberare su quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea deve essere consultata e può fornire indicazioni in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito ovunque nel territorio della Regione Lazio.

La convocazione è data mediante avviso raccomandato o telefax o a mezzo posta elettronica al recapito espressamente indicato dal singolo Fondatore, Sostenitore Benemerito od Aderente all'atto dell'adesione alla Fondazione e che l'interessato dovrà aver cura di mantenere aggiornato; deve contenere l'indicazione del luogo ed ora della riunione e dell'ordine del giorno ed essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione.

A ciascuno dei componenti dell'assemblea spetta un solo voto, non delegabile, a prescindere dall'entità del conferimento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento e liquidazione che devono essere prese con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia di Angelo e del Presidente e, compresi i predetti, di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti espressi.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia di Angelo, e la maggioranza dei voti espressi compresi i predetti.

Ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; su parere conforme del Comitato esecutivo agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori anche sostanziali determinandone le attribuzioni.

Il Presidente su parere conforme del Comitato esecutivo ha anche il

potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, ed esercita l'ordinaria amministrazione nell'esecuzione delle iniziative dirette alla realizzazione degli scopi statutari, dei programmi di attività e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento amministrativo della Fondazione; espone al Consiglio di amministrazione le linee programmatiche relative alle attività di perseguimento dei fini.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dell'organo stesso appositamente convocato, rispettivamente entro venti o cinque giorni dall'adozione di tali provvedimenti.

Art. 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed inoltre esercita le funzioni dallo stesso delegate su parere conforme del Comitato esecutivo.

Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Quando sono nominati più vicepresidenti, ciascuno esercita le relative funzioni disgiuntamente.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione – composizione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ogni partecipante all'atto costitutivo o persona od ente che abbia fatto pervenire la sua adesione prima dell'atto costitutivo, come *infra* specificato, dai rappresentanti della famiglia e da altri componenti nominati a vita, come segue:

- Sono nominati a vita i Consiglieri: Alberto Prestininzi, Antonino Lupi, non sostituibili.
- Sono consiglieri di diritto e nominati a vita due rappresentanti della famiglia di Angelo, indicati nell'atto costitutivo e

successivamente in caso di morte, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa, indicati dai due familiari di grado più prossimo ad Angelo.

- I rimanenti Consiglieri sono designati per la durata di tre anni, rinnovabili:
 - N. 1 dall'Associazione Amici di Angelo Frammartino;
 - N. 1 dal Presidente dell'ANPI Monterotondo (RM);
 - N. 1 dal Presidente dell'ARCI Nazionale;
 - N. 1 dal Presidente della Regione Calabria;
 - N. 1 dal Presidente della Regione Lazio;
 - N. 1 dal Presidente della Provincia di Milano;
 - N. 1 dal Presidente della Provincia di Frosinone;
 - N. 1 dal Presidente della Provincia di Roma;
 - N. 1 dal Sindaco del Comune di Caulonia (RC);
 - N. 1 dal Sindaco del Comune di Monterotondo (RM);
 - N. 1 dal Sindaco del Comune di Roma;
 - N. 1 dal Sindaco del Comune di Sora (FR);
 - N. 1 dal Sindaco del Comune di Vinci (FI);
 - N. 1 dal Sindaco del Comune di Ceccano (FR).

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di individuare tra i soggetti od enti considerati Fondatori a norma del secondo comma dell'art. 6 dello statuto, altri soggetti aventi diritto a nominare ciascuno un componente del Consiglio di amministrazione.

Su proposta del Presidente e con il gradimento dei rappresentanti della famiglia di Angelo possono essere cooptati ulteriori componenti il Consiglio di amministrazione, purché in numero inferiore ai membri di diritto.

Tutti i consiglieri, esclusi i rappresentanti della famiglia e i due componenti vitalizi non sostituibili, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti nominati da enti di natura elettiva decadono contemporaneamente all'ente che li ha nominati, mantenendo la carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

I componenti del primo Consiglio di amministrazione sono indicati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di amministrazione elegge, nel primo consiglio, tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente (o due Vicepresidenti), il Segretario ed il Tesoriere.

Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i

candidati non siano stati:

- a) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
- b) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al periodo precedente, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di scadenza, rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni richiedere la nuova nomina all'ente o persona avente diritto alla designazione. Nel frattempo, ove applicabile si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Se gli enti aventi diritto non provvedono alle nomine di spettanza entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo potrà provvedere mediante cooptazione.

In caso di ritardo o mancata nomina dei componenti nominati da enti di natura elettiva il Consiglio di amministrazione può svolgere tutti i compiti e funzioni ai sensi degli art.14 e art.15 dello statuto.

Art. 15 - Consiglio di amministrazione: compiti e funzionamento

Salvo quanto previsto dall'art. 16, il Consiglio di amministrazione:

- a) elabora i programmi della Fondazione e li approva, presiede alla puntuale attuazione delle norme statutarie, approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione. La programmazione delle attività della Fondazione avrà almeno una scadenza annuale.
- b) Redige ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale e lo trasmette agli organi di controllo.
- c) Vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi.
- d) Cura la corretta gestione finanziaria della Fondazione.
- e) Delibera sugli incarichi professionali o sull'eventuale assunzione di dipendenti, determinando i relativi compiti e compensi.
- f) Discute ed approva le eventuali collaborazioni o convenzioni

con organismi scientifici, associazioni, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

- g) Delibera con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia di Angelo e del Presidente e compresi i predetti di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri, eventuali modifiche al presente Statuto.
- h) Delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo ad enti pubblici o privati di scopo conforme, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
- i) Stabilisce le condizioni per l'iscrizione degli Aderenti e Sostenitori Benemeriti all'albo della Fondazione.
- j) Approva, su proposta del Presidente e sentito, se esistente, il Comitato Scientifico, i regolamenti per l'assegnazione di premi e borse di studio.
- k) Nomina e revoca i delegati nonché attribuisce i poteri e disciplina il funzionamento delle delegazioni mediante appositi regolamenti.
- l) Decide l'ammissione all'albo dei fondatori di cui al secondo comma dell'art. 6, degli Aderenti e Sostenitori Benemeriti, tiene aggiornati gli albi, delibera con maggioranza assoluta sull'esclusione dagli albi nei casi di inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari e nei casi di grave indegnità.
- m) Con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare a uno o più consiglieri specifici compiti e responsabilità e/o conferire al Presidente e al Comitato esecutivo poteri specifici in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.
- n) Informa regolarmente gli Aderenti e Sostenitori Benemeriti sulle attività della Fondazione.
- o) Ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, il Comitato Scientifico, comitati operativi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui al comma 6, lett. e), dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- p) Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili.

- q) Delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili.
- r) Delibera la partecipazione ad altre Fondazioni e/o Associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi.
- s) Decide, con apposita delibera, la costituzione e l'apertura di sedi secondarie, delegando al Comitato esecutivo la regolamentazione ed il coordinamento.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno, nel primo e terzo quadrimestre ed inoltre può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente quando lo giudichi opportuno o su richiesta di almeno sei membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o mediante qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato, con modalità adeguate alla tempestività, fino a due giorni prima della data prevista per la riunione. In tale caso il verbale della riunione deve essere inviato ai consiglieri assenti entro il secondo giorno successivo, con le modalità della convocazione ordinaria.

Il Consiglio di amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, personalmente o per delega; in caso di parità prevale il voto dei rappresentanti della famiglia ed infine del Presidente. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa proposta e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

Salvo quanto sopra, le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed in ogni caso sono riportate sul libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto di diritto dal Presidente, dal o dai Vicepresidente/i, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Direttore scientifico della Fondazione e dai due rappresentanti della famiglia.

Su proposta del Presidente e dei rappresentanti della famiglia di Angelo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Comitato esecutivo può integrare la propria composizione mediante la

cooptazione di altri membri purché in numero inferiore ai membri di diritto, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione può essere fatta mediante avviso trasmesso a mezzo lettera raccomandata oppure per fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando intervengano tutti i componenti di diritto e cooptati in carica.

Il Comitato esecutivo delibera con la presenza e con il voto favorevole di metà più uno dei componenti di diritto e cooptati e, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni componenti del Consiglio di amministrazione od esperti esterni, senza diritto di voto.

Il Comitato esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, può assistere il Presidente nell'adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ordinariamente le proprie attribuzioni al Comitato esecutivo, ma non sono delegabili le funzioni di cui alla lettera **b** (bilancio), **g** (modifiche statuto), e **h** (scioglimento e devoluzione) dell'art. 15.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno e precisamente: entro il mese di marzo, per elaborare una proposta del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di novembre per elaborare una proposta del bilancio preventivo e di programma di attività relativo all'esercizio successivo.

Delle riunioni del Comitato esecutivo sono redatti verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Fondazione, conservati in ordine cronologico.

Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) Revisori effettivi e 2 (due) Revisori supplenti - nominati in prima istanza nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di amministrazione.

Tutti i Revisori sono scelti tra persone iscritte nell'apposito registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti controllano la regolarità amministrativa e contabile della Fondazione e redigono una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge tra i propri membri il Presidente.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2404, 2405, l comma, 2407 del codice civile.

Art. 18 - Presidente onorario

Il Consiglio di amministrazione può attribuire ai Presidenti uscenti od a personalità di preclaro merito secondo gli scopi della Fondazione la carica di Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con diritto di voto, può esprimere pareri, dare indicazioni, sollecitare iniziative agli organi della fondazione per il perseguimento dei fini statutari.

Il Presidente Onorario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 19 - Comitato d'onore

Il Comitato d'onore della Fondazione è composto da personalità che hanno dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità nei confronti degli scopi della fondazione o maturato benemerenzze per atti compiuti a favore della collettività.

L'ammissione e l'esclusione dal Comitato d'onore, dopo la prima indicazione contenuta nell'atto costitutivo, sono decise dal Comitato esecutivo.

Art. 20 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario della Fondazione cura:

- a) l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, su indicazione del Presidente;
- b) la predisposizione degli schemi delle delibere;
- c) la redazione e custodia dei verbali del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
- d) l'aggiornamento dell'Albo degli Aderenti e Sostenitori Benemeriti.

Il Tesoriere:

- a) sovrintende alla contabilità e predisposizione dei bilanci;
- b) cura la gestione, in conformità delle previsioni dello Statuto, del patrimonio e dei fondi di gestione e di dotazione;
- c) emette i mandati di pagamento e sottoscrive le quietanze ed ogni altro documento contabile, su delega del Presidente e del Comitato esecutivo.

Durante l'eventuale vacanza della carica, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane in carica e quelle del Tesoriere dal Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione procede alla nuova nomina il prima possibile.

Art. 21 - Comitato scientifico e Direttore scientifico

I componenti il Comitato Scientifico sono designati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di amministrazione (art. 15 lettera o) tra qualificate personalità del mondo scientifico, culturale, sociale e del lavoro.

Il numero dei componenti il Comitato Scientifico è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato svolge funzione consultiva e di collaborazione alle iniziative promosse dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente.

Nomina nel suo seno un Direttore scientifico ed i suoi membri possono essere nominati per una durata non superiore a 6 (sei) anni e sono rinnovabili.

Art. 22 - Disposizioni generali

Tutte le cariche e le prestazioni degli organi della Fondazione, anche di carattere professionale e scientifico, sono gratuite. È consentito soltanto il rimborso delle spese documentate, autorizzato dal Comitato esecutivo. Per le funzioni del Segretario e del Tesoriere, può essere stabilita dal Comitato esecutivo un'indennità.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia e, in particolare quelle del Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile.

Fondazione Angelo Frammartino Onlus

Data di costituzione Fondazione: 25 settembre 2007

Fondo di dotazione: € 617.800,

Registrazione ONLUS data 18/12/2007 N° 2008-4035

Codice Fiscale: 97479080588

Conto corrente bancario

Banca Popolare Etica

Filiale di Roma

n° c/c: 122336

IBAN: IT92 L050 1803 2000 0000 0122 336

BIC: CCRTIT2184D

ABI: 05018

CAB: 03200

CIN: L

Sede Legale

Piazza G. Marconi, 4

00015 Monterotondo (RM)

Sedi operative:

Via Marsala, 2 – Monterotondo (RM)

Via Cesare Pascarella, 29 – Milano (MI)

Via Giovanni Vittani, 5 – Milano (MI)

Contatti

Via Marsala, 2

00015 Monterotondo (RM)

Telefono: (+39) 0690627098

Fax: (+39) 0690627098

E-mail: segreteriafaf@angeloframmartino.org

faf.presidenza@angeloframmartino.org

Web: www.angeloframmartino.org

Soci Fondatori

Famiglia di Angelo, Associazione Amici di Angelo Frammartino, Comuni di Caulonia (RC), Ceccano (FR), Monterotondo (RM), Orbassano (TO), Pisa, Roma, Sora (FR), Vinci (FI), Province di Frosinone, Milano, Reggio Calabria e Roma, Regioni Calabria e Lazio, ANPI Monterotondo (RM), ARCI Nazionale, Cooperativa sociale Folias, Istituto Istruzione Superiore "G. Cardano" di Milano, Rotary Club di Monterotondo-Mentana.

Soci Aderenti

Regione Puglia

Comitato d'Onore

Abu Awad Khaled, Barnea Aaron, Beni Paolo, Bertinotti Fausto, Casini Pierferdinando, Ciotti Luigi, Epifani Guglielmo, Husseini Dyala Marini Franco, Marrazzo Piero, Morgantini Luisa, Veltroni Walter.

Consiglio di Amministrazione

Pasquale Galea (Presidente); Maria Lipari (Vicepresidente e Tesoriere); Michelangelo Frammartino (Consigliere di diritto); Pierangelo Frammartino (Consigliere di diritto); Alberto Prestininzi (Consigliere a vita); Antonino Lupi (Consigliere a vita); Sigismondo Callerame (Consigliere); Paolo Masini (Consigliere); Silvia Grabini (Consigliere delegato dell'Istituto Cardano di Milano e segretario); Paola Berardino (Consigliere delegato della Provincia di Roma); Mariella Bocciardo (Consigliere delegato della Provincia di Milano); Francesco Cagliuso (Consigliere delegato del Comune di Caulonia); Pericle Calvaresi (Consigliere delegato del Rotary Club Mentana-Monterotondo); Marco Carrai (Consigliere delegato del Comune di Vinci); Giuseppe Cenciarelli (Consigliere delegato del Comune di Monterotondo); Giacomo Iula (Consigliere delegato del Comune di Sora); Anna Mancini (Consigliere delegato della Provincia di Frosinone); Luigi Nieri (Consigliere delegato del Comune di Roma); Valentina Roversi (Consigliere delegato dell'ARCI); Antonella Stasi (Consigliere delegato della Regione Calabria); Riccardo Vommaro (Consigliere delegato dell'ANPI Monterotondo).

Comitato esecutivo

Pasquale Galea (Presidente); Maria Lipari (Vicepresidente e Tesoriere);; Silvia Grabini (Segretario); Michelangelo Frammartino; Pierangelo Frammartino; Sigismondo Callerame.

Comitato Scientifico

Beccari Mario (Direttore); Barletta Teresa; De Miro d'Ajeta Roberto; Galea Pasquale; Giudici Roberto; Grabini Silvia; Saleri Umberto; Stramaccioni Gabriella.

Collegio dei Revisori

Maurizio Ammoscato (Revisore Effettivo); Antonino Capobianco (Revisore Effettivo); Franscesca Frammartino (Revisore Effettivo); Enrico D'Alessandri (Revisore supplente); Mario Gaetano Di Lascio (Revisore supplente).

Comitato di redazione COMUNICAZIONI DI PACE

Callerame Angelo, Calò Chiara, Di Maggio Fabio, Frammartino Pierangelo, Grabini Silvia.